

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4112 del 25/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FORNACESILA.COM S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Schiova n.17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di laterizi e affini sito nel Comune di Forlì, Via Schiova n 17
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4219 del 24/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. FORNACESILA.COM S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Schiova n.17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione di laterizi e affini sito nel Comune di Forlì, Via Schiova n 17.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*";
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 29/01/2016, assunta al Prot. Com.le 6964 e da Arpa al PGFC/2016/1126, da **FORNACESILA.COM S.R.L.**, nella persona di Baghin Matteo in qualità di Amministratore Unico dell'Impresa, avente sede legale in Comune di Forlì, Via Schiova n. 17, per lo stabilimento di lavorazione di laterizi e affini sito nel Comune di Forlì, Via Schiova n 17, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- Valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 29/02/2016 Prot. Com.le 16902, acquisita da Arpae al PGFC/2016/2805, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 29/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Com.le n. 25349 e da Arpae al PGFC/2016/4390, contenente anche la richiesta di comprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;

Dato atto che, a seguito della suddetta richiesta, il SUAP del Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le 38378 del 03/05/2016 acquisita da Arpae al PGFC/2016/6616, ha dato comunicazione di riavvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni inerenti l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e indizione della Conferenza di Servizi;

Atteso che in data 10/06/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì parte della documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 50465 e da Arpae al PGFC/2016/8650 e la richiesta di proroga per la trasmissione della restante documentazione integrativa richiesta;

Dato atto che il SUAP del Comune di Forlì, con Nota Prot. Com.le 51037 del 13/06/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/8738, ha prorogato i termini per la trasmissione completa delle integrazioni fino al 24/06/2016;

Atteso che in data 20/06/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa, acquisita al Prot. Com.le 53421 e da Arpae al PGFC/2016/9114;

Visto che con nota PGFC/2016/10445 del 12/07/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi nella seduta del 21/07/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha richiesto documentazione integrativa;
- in merito allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, il Comune di Forlì ha rilasciato Atto Prot. n. 43299 del 18/05/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/7640;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Forlì con Nota Prot. 25938 del 30/03/2016, acquisito da Arpae al PGFC/2016/4483 ha comunicato che *“Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni contenenti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Geom. Maltoni resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Schiova, 17 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;
- ha ritenuto di aggiornarsi a seguito del ricevimento della documentazione integrativa inerente le emissioni in atmosfera;

Atteso che con nota di Arpae PGFC/2016/111084 del 22/07/2016 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi;

Atteso che in data 03/08/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 67360 e da Arpae al PGFC/2016/11685;

Visto che con nota PGFC/2016/13089 del 06/09/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 23/09/2016, valutata la documentazione agli atti e la documentazione integrativa trasmessa, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di prescrizioni e limiti come riportati in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione di integrazioni volontarie che la Ditta si è impegnata a trasmettere;
- in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e alla valutazione di impatto acustico, ha confermato quanto riportato nel verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 21/07/2016;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento, fatta salva l'acquisizione delle integrazioni volontarie inerenti le emissioni in atmosfera che la Ditta si è impegnata a trasmettere.

Atteso che in data 04/10/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì l'integrazione volontaria in merito alle emissioni in atmosfera, acquisita al Prot. Com.le 83436 e da Arpae al PGFC/2016/14522;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- rapporto istruttorio acquisito in data 13/10/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto Prot. Com.le 43299 del 18/05/2016 a firma del del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, ad oggetto "*AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE DOMESTICHE CONVOGLIATE IN FOSSO INTERPODERALE PROVENIENTI DA SERVIZI IGIENICI DI UN FABBRICATO ADIBITO ALLA LAVORAZIONE DI LATERIZI E AFFINI DITTA: FORNACE SILA.COM S.r.l. SITO IN VIA SCHIOVA , 17 foglio 158 particella 22*", corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisita da Arpae al PGFC/2016/7640;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio dello stesso:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale: Atto n° 205 del 17.12.2013 rilasciata dal Comune di Forlì;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **FORNACESILA.COM S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in

materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **FORNACESILA.COM S.R.L.** (C.F./P.IVA 00216830406), nella persona dell'Amministratore Unico pro-tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Schiova n.17, per **lo stabilimento di lavorazione di laterizi e affini sito nel Comune di Forlì, Via Schiova n 17.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs 152/06 e s.m.i.;**
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFG/2016/6820 del 05/05/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria complessiva di tutte le emissioni presenti nello stabilimento.

La Conferenza di Servizi, nella seduta del 21/07/16, ha rinviato la pratica al fine di acquisire documentazione integrativa in materia di emissioni in atmosfera.

Con PEC del 22/07/16 PGFC/2016/11084 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitate, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 04/08/16, acquisita al prot. PGFC/2016/11685 il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 03/08/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/09/16, preso atto del parere istruttorio di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissioni E1, E2, E3 essiccatoi – trattasi di tre essiccatoi, ciascuno dotato di bruciatore a metano di potenza termica pari a 581 kW i cui fumi di combustione fuoriescono da tali camini. L'attività di essiccazione dei laterizi è compresa al punto 4.8.2 “Macinazione essiccazione materie prime” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si stabiliscono i seguenti valori limite: 20 mg/Nmc per l'inquinante “materiale particellare”, 400 mg/Nmc per l'inquinante “Ossidi di azoto (espressi come NO₂)” e 200 mg/Nmc per l'inquinante “Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)”. Il medesimo punto 4.8.2 prescrive che “*I gas polverosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione*”. Considerato che la Ditta ha prodotto idonea documentazione attestante il rispetto, con ampio margine, del valore limite sopra indicato per l'inquinante “materiale particellare”, in assenza di impianti di abbattimento, si ritiene di non imporre l'installazione di detto impianto. Si applicano, pertanto, i valori limite sopra indicati, con obbligo di effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con periodicità almeno annuale.

Emissione E4a e E4b forno di cottura - Il forno è montato su supporto mobile in modo che possa essere spostato su una delle due piattaforme disponibili, in corrispondenza di ciascuna delle due piattaforme è presente un camino a cui il forno viene alternativamente collegato: ne deriva, pertanto, che le due emissioni non potranno mai funzionare contemporaneamente. Il forno è dotato di 20 bruciatori alimentati a metano di potenza termica complessiva pari a 3.800 kW, i cui fumi di combustione fuoriescono dalle emissioni E4a e E4b. L'attività di essiccazione dei laterizi è compresa al punto 4.8.7 “Cottura nella produzione di laterizi” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si stabiliscono i seguenti valori limite: 50 mg/Nmc per l'inquinante “materiale particellare”, 800 mg/Nmc per l'inquinante “Ossidi di azoto (espressi come NO₂)”, 1.400 mg/Nmc per l'inquinante “Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)” e 5 mg/Nmc per l'inquinante “Fluoro e suoi composti (espressi come HF)”. Il medesimo punto 4.8.7 prescrive che “*Gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in*

atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare e di assorbimento del fluoro e suoi composti avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione". Preso atto che la Ditta ha prodotto idonea documentazione attestante il rispetto, con ampio margine, del valore limite sopra indicato per l'inquinante "materiale particellare", si evidenzia che la medesima documentazione mostra, relativamente all'inquinante "Fluoro e suoi composti (espressi come HF)" valori inferiori ma prossimi al valore limite sopra indicato. Si ritiene pertanto di prescrivere quanto di seguito indicato: entro un anno dal rilascio dell'AUA dovrà essere installato un impianto di abbattimento per l'inquinante fluoro nei fumi prodotti dal forno di cottura di cui alla emissione E4 ovvero dovranno essere presentati dei certificati di analisi che mostrino il rispetto, con ampio margine, del valore limite prescritto per il parametro fluoro, in assenza di impianti di abbattimento, supportati da una relazione tecnica che descriva gli interventi tecnico/gestionali adottati. Si applicano, pertanto, i valori limite sopra indicati, con obbligo di effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con periodicità almeno annuale.

La Conferenza di Servizi, inoltre, tenuto conto delle tempistiche di utilizzo del forno (una/due cotture al mese) e del conseguente utilizzo degli essiccatoi, stabilisce che le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in occasione delle prime tre cotture successivamente alla data di messa a regime, e comunque entro 90 giorni da tale data, e che le tre analisi di messa a regime degli essiccatoi potranno essere effettuate una per ogni essiccatoio.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 23/09/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera, fatta salva l'acquisizione delle integrazioni volontarie che la Ditta si è impegnata a trasmettere.

Con PEC del 04/10/16 PGFC/2016/14522 la Ditta ha trasmesso una integrazione volontaria in merito alle emissioni del forno di cottura E4a e E4b (aggiornamento della planimetria e del quadro riassuntivo delle emissioni).

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 21/07/16 e del 23/09/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 29/01/2016 P.G.N. 694, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione di laterizi e affini sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI N. 1, N. 2, N. 3 – ESSICCATOI

Portata massima	9.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	20	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	400	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nmc

EMISSIONI N. 4A, N. 4B – FORNO DI COTTURA

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	15	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	800	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.400	mg/Nmc
Fluoro e suoi composti (espressi come HF)	5	mg/Nmc

2. **Entro un anno** dal rilascio del presente provvedimento dovrà essere installato un impianto di abbattimento per l'inquinante fluoro nei fumi prodotti dal forno di cottura di cui alle **emissioni N. 4A e N. 4B**, ovvero dovranno essere presentati dei certificati di analisi che mostrino il rispetto, con ampio margine, del valore limite prescritto per il parametro fluoro, in assenza di impianti di abbattimento, supportati da una relazione tecnica che descriva gli interventi tecnico/gestionali adottati.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpaie in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopraccitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopraccitato.
4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4A e 4B** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4A e 4B**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. 1, 2, 3, 4A e 4B** la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni. Tenuto conto delle tempistiche di utilizzo del forno (una/due cotture al mese) e del conseguente utilizzo degli essiccatoi, le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in occasione delle prime tre cotture successivamente alla data di messa a regime, e comunque entro 90 giorni da tale data. I tre controlli da effettuare alle **emissioni degli essiccatoi N. 1, 2, 3** potranno essere effettuati uno per ogni singola emissione. I tre controlli da effettuare alle **emissioni del forno di cottura** potranno essere effettuati indifferentemente alle emissioni N. 4A o N. 4B, tenuto conto che si tratta di un forno che viene collegato alternativamente a due punti di emissione aventi le stesse caratteristiche.

8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, 2, 3, 4A e 4B** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato. Il controllo da effettuare alle **emissioni del forno di cottura** potrà essere effettuato indifferentemente alle emissioni **N. 4A** o **N. 4B**, tenuto conto che si tratta di un forno che viene collegato alternativamente a due punti di emissione aventi le stesse caratteristiche.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 6964 del 29.01.2016 presentata dal Sig. Baghin Matteo nato a Schio (VI) il 23.09.1972 residente a Massa Castello (RA) in via di Massa 5 , in qualità di Amministratore Unico della Ditta FORNACE SILA.COM S.r.l., tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici di un fabbricato adibito alla lavorazione di laterizi e affini sito in Via Schiova, 17 (foglio 158 particella 22) ed individuati negli atti presentati;
- Vista l'autorizzazione allo scarico rilasciata dal Comune di Forlì con atto n°13 del 01.02.2010, con cui veniva autorizzato l'insediamento in oggetto, e successivo atto di rinnovo n° 205 del 17.12.2013;
- Atteso che la Ditta dichiara che il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche dell'insediamento non ha subito modifiche rispetto a quanto precedentemente autorizzato nella qualità-quantità e nel recapito dello scarico, nel trattamento delle acque reflue e nell'impianto fognario , e che gli scarichi dell'insediamento su citato provengono unicamente da servizi igienici e/o cucine
- Visto il parere ARPA Sez. Prov.le di Forlì – Cesena, acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 23708 del 22.03.2016;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo- procedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali provenienti dall'insediamento di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Baghin Matteo
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Schiova, 17
- Destinazione dell'insediamento:	servi igienici di un fabbricato adibito alla lavorazione di laterizi e affini
- Classificazione dello scarico:	acque reflue domestiche
- Potenzialità dell'insediamento	4 a.e..
- Recettore dello scarico:	Fosso interpoderale
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	n° 2 pozzetti sgrassatori da 5 abitanti equiv. fossa imhoff da 11 abitanti equiv. filtro batterico aerobico da mc. 3.4 e sedimentazione finale con imhoff da 3 abitanti equiv.

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico nel caso l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, ed ogni qualvolta si verificano condizioni tali da poter determinare variazioni quali-quantitative dei reflui
4. Dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico qualora emergessero particolari esigenze di tutela del corpo idrico recettore, ovvero possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito
5. La fossa Imhoff ed i pozzetti degrassatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'abitazione a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
6. La fossa Imhoff, i pozzetti sgrassatori e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli
7. Qualora i sistemi siano dotati di pompe per il convogliamento dei reflui fino alla quota dei sedimentatori finali, dovranno essere installati sistemi acustici/visivi che segnalino il mancato funzionamento delle pompe.

8. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
10. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.
11. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
12. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
13. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
14. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi delle cucine e scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi di lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi;
15. **Sono ammessi unicamente** scarichi di acque reflue domestiche derivanti da servizi igienici, cucine, lavanderie domestiche.
16. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, ecc. nonché ogni eventuale diritto di terzi.
17. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;
18. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;
19. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

ALLEGATO: copia di schema di rete fognaria di cui all'autorizzazione allo scarico rilasciata dal comune di Forlì con atto n° 13 del 01.02.2010.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.